



Giunta Regionale

Il Presidente

Prot. n. AOOGR/157-118 /120.3.64

Firenze, 30 MAG. 2006

Egregio dottor Vasco Errani
Presidente Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano
c/o CINSEDO
Via Parigi, 11 - 00185 ROMA

Cuo Presidente,

con la presente intendo richiamare l'attenzione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni sulla normativa in materia di prevenzione del rischio sismico.

Come è noto lo Stato ha emanato nel 2001 il decreto n. 380 con il quale è stata modificata la previgente normativa in materia ed in particolare è stato sostituito il procedimento di deposito delle pratiche per l'inizio dei lavori edilizi con una autorizzazioni espressa da rilasciarsi preventivamente all'inizio dei lavori stessi da parte delle Regioni.

La Regione Toscana, come tutte le altre Regioni, aveva disciplinato la materia in attuazione della previgente normativa statale con proprie leggi regionali.

Nell'ambito della recente normativa sul governo del territorio la Regione Toscana ha approvato nel 2005 un Testo Unico, la Legge Regionale n. 1, all'interno della quale, in assenza di normativa attuativa da parte dello Stato del richiamato decreto del 2001, ha riproposto, all'art. 9, la previgente procedura in materia di prevenzione del rischio sismico.

Il Governo ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale tale norma regionale e in data 5 maggio u.s. la Corte stessa ha depositato la sentenza n. 182 di pari data, con la quale ha dichiarato l'illegittimità della norma regionale di cui si tratta.

L'effetto di tale sentenza pertanto è che dal 5 maggio u.s. la Regione Toscana ha dovuto provvedere ad adeguarsi alla normativa nazionale, e ciò ha determinato una situazione di particolare difficoltà per gli effetti che l'applicazione della norma produce nei procedimenti autorizzativi degli interventi edilizi.

Dall'esame e verifica secondo il procedimento di estrazione a campione del solo 10% delle pratiche edilizie previsto dalla previgente normativa, si passa infatti al rilascio di espressa e scritta autorizzazione regionale del 100% delle pratiche stesse.

Per la Toscana ciò determina un passaggio da circa 2.000 a 20.000 pratiche annue e introduce una sostanziale modifica delle procedure e delle responsabilità in materia in capo alla Regione e ai suoi uffici.

Da quanto ci risulta soltanto la Regione Veneto si è ad oggi adeguata alla normativa statale del 2001, mentre le altre Regioni si comportano come prevedeva la previgente normativa statale.

La situazione che si è determinata in Toscana non potrà che rilevare l'inadempienza di tutte le altre Regioni nella attuazione della normativa statale vigente.

Si richiede pertanto che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni si attivi a questo riguardo chiedendo un urgente incontro con il Ministro competente, On. Antonio Di Pietro, per sottoporre allo stesso la situazione in cui si trovano le Regioni e per richiedere al Governo l'emanazione di norme attuative del decreto n. 138 del 2001 che, anche in modificazione dello stesso, consentano alle Regioni di contemperare l'esigenza di svolgere un efficace prevenzione del rischio sismico e quella di svolgere i controlli secondo procedure certe e celeri.

Claudio Martini
